

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 160/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In via preliminare, questa Commissione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.22 del D.Lgs.546/92.

Manca agli atti la prova che il ricorso sia stato notificato (oltre che alla Commissione Tributaria Provinciale di BG) anche all'Ufficio impositore : A.I.P.A. spa..

Manca, altresì, l'attestazione di conformità tra i due atti, come previsto, sotto la comminatoria di inammissibilità, dal terzo comma dell'art. 22 del D.Lgs.546/92.

E' stata pure omessa, in violazione dell'art. 18 D.Lgs.546/92, l'allegazione dell'avviso di accertamento impugnato ed ancora la relata di notifica di tale avviso, con la conseguenza che non è possibile la verifica della tempestività del ricorso, nel termine previsto dall'art. 21 stesso decreto. Si tratta di omissioni sanzionate ex lege con l'inammissibilità.

Il ricorso risulta inoltrato solamente a questa C.T.P., per di più con lettera raccomandata, anziché con "plico raccomandato senza busta" come prescrive il secondo comma dell'art. 20 D.Lgs.546/92. Le spese del giudizio, liquidate in euro 200,00, sono di conseguenza poste a carico della ricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 200,00.